

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2379 del 22/05/2020
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: MONTICELLI D'ONGINA (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: NATURALISTICO- AMBIENTALE E DIDATTICO-DIVULGATIVO - CONCESSIONARIA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL NIBBIO ONLUS" - SISTEB: PC18T0044 - SINADOC: 19145/18.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2463 del 22/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue MAGGIO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE:
MONTICELLI D'ONGINA (PC) – CORSO D'ACQUA: FIUME PO – USO:
NATURALISTICO-AMBIENTALE E DIDATTICO-DIVULGATIVO –
CONCESSIONARIA: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL NIBBIO
ONLUS” - SISTEB: PC18T0044 – SINADOC: 19145/18.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”,
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano

esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA la domanda acquisita al protocollo ARPAE n° 9763 del 18/06/2018, successivamente integrata con nota del 27/09/2018 (prot. ARPAE n. 15060 del 28/09/2018) con la quale l'associazione di volontariato "IL NIBBIO ONLUS" con sede legale in Comune di Spinadesco (CR), V. Roma n. 72, C.F. 93029920191, in persona del rappresentante *pro tempore* titolato alla firma sig. Fabio Paolo Guarreschi, C.F. GRR FPL 63P10 I906W, ha chiesto ai sensi della L.R. n° 7/2004 smi la concessione per occupazione di aree demaniali ubicate in sponda sinistra del Fiume Po in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), località Isola Serafini, per una superficie complessiva di 32 ha 95 are 61 care con finalità naturalistico-ambientali e didattico – divulgativo;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell'area in oggetto avvenuta in data 349 sul BURERT (parte seconda) n° 31/10/2018 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 16474 del 18/10/2018 con la quale la Regione Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna ha espresso l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 18013 del 21/11/2018 con la quale il Comune di Monticelli d'Ongina per quanto di competenza, ha espresso, parere favorevole al rilascio della concessione in parola, ritenendo compatibile le attività proposte con la destinazione urbanistica delle suddette aree;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n° 10993 del 22/01/2019 l'Autorità Distrettuale del Po ha espresso parere favorevole con prescrizioni, al rilascio della concessione, ritenendo il progetto di gestione, redatto ai sensi dell'art. 32 del PAI dall'Associazione richiedente, compatibile con le finalità del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico approvato con DPCM del 24/05/2020 con prescrizioni;

- della nota acquisita al protocollo ARPAE n° 54969 del 05/04/2019 con la quale AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po ha espresso, in merito al rilascio della concessione in oggetto il proprio nulla osta idraulico positivo con prescrizioni, successivamente revisionato, a seguito delle osservazioni presentate dall'Associazione richiedente con nota n° 84554 del 29/05/2019 e trasmesso con nuova nota assunta al protocollo ARPAE n° 32266 del 27/02/2020;

ACCERTATE le finalità di ordine ambientale, culturale e comunque non lucrative per le quali viene richiesta la concessione in oggetto, e calcolato il canone annuo, sulla base della LR 7/2004 art 20 punto 6 combinato con quanto disposto dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n° 895/2007, lettera f), giungendo a stimare un importo pari a 15 €;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- in data 15/06/2018 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 13/05/2020 euro € 15,00 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Demanio Idrico Emilia Ovest;

- in data 13/05/2020 ha versato in occasione di deposito cauzionale l'importo di € 250,00 versato mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale” ai sensi del comma 11 dell'art. 20 della L.R. n° 7/2004 e del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente con nota acquisita al prot. ARPAE n°70184 del 13/05/2020 ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 13/05/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di concedere, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., all'associazione di volontariato "IL NIBBIO ONLUS", con sede legale in Comune di Spinadesco (CR), V. Roma n. 72, C.F. 93029920191, l'area demaniale del F. Po posta in sponda sinistra e identificata catastalmente a fronte del F. 39, Mapp. 24 e 25, fronte del F. 40 mapp. 1, 3, 26, 30 e 87, fronte del F. 4 map. 1 e Fogli 41 e 42, del N.C.T del comune di Monticelli d'Ongina e di estensione complessiva 32 ha 95 are 61 care, come da planimetria allegata al disciplinare, con finalità naturalistico-ambientali e didattico – divulgativo;

b) di stabilire che la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto**;

c) di approvare il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

d) di prescrivere il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare;

e) di stabilire che:

- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro € 15,00;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

DA' ATTO CHE:

- 1)** la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- 2)** la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- 3)** per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- 4)** la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal

concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

5) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE NOTO CHE:

1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpa;

4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore all'associazione di volontariato "IL NIBBIO ONLUS" con sede legale in Comune di Spinadesco (CR), V. Roma n. 72, C.F. 93029920191, rappresentata da Fabio Paolo Guarreschi, C.F. GRR FPL 63P10 I906W, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i.. cod. proc. PC18T0044

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale, posta in sponda sinistra del F. Po e identificata al N.C.T. del comune di Monticelli d'Ongina: fronte del F. 39, Mapp. 24 e 25, fronte del F. 40 mapp. 1, 3, 26, 30 e 87, fronte del F. 4 map. 1 e Fogli 41 e 42, di estensione complessiva 32 ha 95 are 61 care, come da planimetria allegata, con finalità naturalistico-ambientali e didattico – divulgativo.

La presente concessione riguarda lo svolgimento di azioni di tutela e valorizzazione dell'area demaniale, e nello specifico:

- promuovere il contenimento delle essenze vegetali alloctone con interventi in aree circoscritte e a titolo esemplificativo, mantenendo al suolo la biomassa eradicata, in particolare l'estirpazione di essenze rampicanti e lianose alloctone quali *Sicyos angulatus*, *Lonicera japonica* e le forme di vite americana e canadese che abbiano portamento ascendente a scapito di essenze arboree autoctone;
- monitorare con strumentazione tecnica professionale (es: fototrappole) delle specie di maggior pregio per quanto concerne entomofauna, batracofauna, avifauna e delle specie floristiche;
- apporre specifica tabellazione, ove possibile, del confine perimetrale delle aree oggetto della concessione e di pannelli didattici esplicativi del valore naturalistico dell'area;

- promuovere la conoscenza dell'area naturalistica attraverso attività divulgative, anche in situ, limitando al minimo il disturbo arrecato;
- controllarle con specifico personale abilitato "GGP" l'attività venatoria e di pesca all'interno del sito;
- limitare presenza di cani, con particolare attenzione alle limitrofe Zona Addestramento Cani ed Azienda Agriturismo Venatoria durante la stagione riproduttiva dell'avifauna (aprile – agosto);
- limitare l'accesso ai mezzi motorizzati ad esclusione di quelli di servizio al fine di evitare l'erosione del suolo, l'inquinamento da fumi di scarico, il calpestio e il disturbo rumoroso;
- promuovere azioni di sensibilizzazione per la rimozione dei rifiuti abbandonati e/o portati dalla corrente;
- consentire ove possibile l'accesso ciclopeditone del sentiero boschivo a scopi turistico-ricreativi-didattici non lucrativi, vigilando al fine di garantire la corretta condotta degli utenti;
- ove possibile predisposizione di capanni mimetici temporanei per il censimento faunistico a scopo scientifico/didattico e per attività di birdwatching;
- limitazione dell'occupazione del suolo con tende e/o gazebo.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 anni dall'adozione del provvedimento di concessione. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi; il mancato pagamento di due annualità di canone.

L'Amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art 4 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente. Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato dallo stesso Servizio concedente previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessati che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro.

Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 5 - Canone , cauzione e spese

1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale di € **15,00** per il 2020 ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 e s.m. e i.;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;

2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € **250,00**;

4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente;

2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti del Servizio Concedente;

3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di

soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza delle attività svolte nell'ambito della presente concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.

6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.

7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. N° 7/2004.

8) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

Con nota prot. ARPAE n. 32266 del 27/02/2020 l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) ha prescritto quanto di seguito:

DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'utilizzo è accordato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree in oggetto.

2. Sono consentiti, esclusivamente, l'installazione e l'utilizzo, nell'area golenale demaniale del Fiume Po, delle strutture indicate nel progetto agli atti, significando che

non è consentito alcun altro uso delle stesse aree, se non quello oggetto delle presente richiesta che si riscontra.

3. Le strutture di birdwatching impiegate, **realizzate in tenda da campo amovibili**, delle dimensioni di 1,50x1.50x2.10, come confermato dal Sig. Fabio Guarreschi per le vie brevi, **dovranno essere rimosse alle fine delle giornate divulgative.**

4. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto allegato all'istanza in esame.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

5. considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna). In caso di distruzione e/o danneggiamento, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente nulla avrà a pretendere da questa Agenzia quale indennizzo per ricostruzione o ripristino.

6. Alla scadenza del periodo temporale autorizzato tutte le strutture oggetto di parere idraulico dovranno essere prontamente rimosse ed allontanate. Le aree utilizzate dovranno essere lasciate libere e ripulite da materiale di risulta e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale dei luoghi.

7. È in carico alla richiedente Società, durante tutto il periodo di utilizzo delle aree, la responsabilità in materia di sicurezza verso i soli fruitori ed operatori delle attività connesse alla mission della concessione.

8. La Società richiedente è tenuta ad una costante cura delle aree in concessione, compresa la pulizia mediante rimozione ed allontanamento di materiali di rifiuto eventualmente depositati dai fruitori del servizio connesso alla concessione.

9. Qualsiasi danno venisse arrecato alla sponda del fiume Po o alle difese spondali esistenti, nell'esercizio delle sole attività connesse alla mission della concessione, questo dovrà essere prontamente riparato dalla Società richiedente – a propria cura e spese – dietro specifiche indicazioni di carattere tecnico espresse da quest'Ufficio e sotto la diretta sorveglianza tecnica di questo Ufficio stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

10. Qualsiasi altro utilizzo delle aree demaniali diverso da quello oggetto di richiesta di concessione dovrà essere sottoposto, pena la revoca immediata della concessione, ad ulteriore preventiva valutazione e/o approvazione dello scrivente Ufficio nonché degli Organismi all'uopo preposti.

11. La Società richiedente o qualunque altra persona fisica/giuridica agente in nome e per conto è pregata, altresì, di voler comunicare, anche per le vie brevi, la data di inizio lavori al fine di poter rendere eseguibile l'istituzionale vigilanza dei lavori da parte dei Funzionari preposti dello scrivente Ufficio, i quali dovranno peraltro avere, nelle ore lavorative, libero accesso all'ambito di cantiere.

12. Il presente parere è rilasciato nei limiti di competenza di questa Agenzia, ferme restando le debite acquisizioni, da parte della Società richiedente, delle ulteriori necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

13. Il presente parere tecnico-idraulico stesso si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della Società richiedente, nella persona del Legale rappresentante/Amministratore, e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

14. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali e della Polizia Idraulica.

15. Il presente dispositivo potrà essere revocato in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio sia per la riscontrata inadempienza alle clausole e prescrizioni tecniche che la regolano sia per ragioni di superiore interesse pubblico ed idraulico. Nel tal caso la Società richiedente è tenuta a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetti idraulici della zona, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta.

16. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

**Art. 8 - Prescrizioni dettate dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della
Montagna, Regione Emilia-Romagna**

Il Concessionario al termine del periodo di concessione dovrà trasmettere al Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna (pec: segrprn@postecert.regione.emilia-romagna.it) un resoconto degli interventi effettuati.

Art. 9 - Prescrizioni derivanti dal parere ai sensi dell'art. 32 del PAI

Con nota prot. ARPAE n. 10993 del 22/01/2019, l'Autorità di Bacino distretturale del Fiume Po ha prescritto quanto di seguito:

1. conservare e rispettare le emergenze naturali, seminaturali o naturaliformi presenti;
2. prevedere il contenimento delle specie floristiche alloctone con comportamento invasivo (*Sicyos angulatus*, *Amorpha fruticosa*, *Humulus scandens*, *Reynoustria*

japonica ecc.), impedendo che vi sia un'ulteriore diffusione delle specie invasive alloctone e possibilmente favorire una loro contrazione;

3. mantenere eventuali percorsi di accesso e consentire la libera fruizione delle pertinenze demaniali.

Art. 10 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 11 - Decorrenza della validità del provvedimento

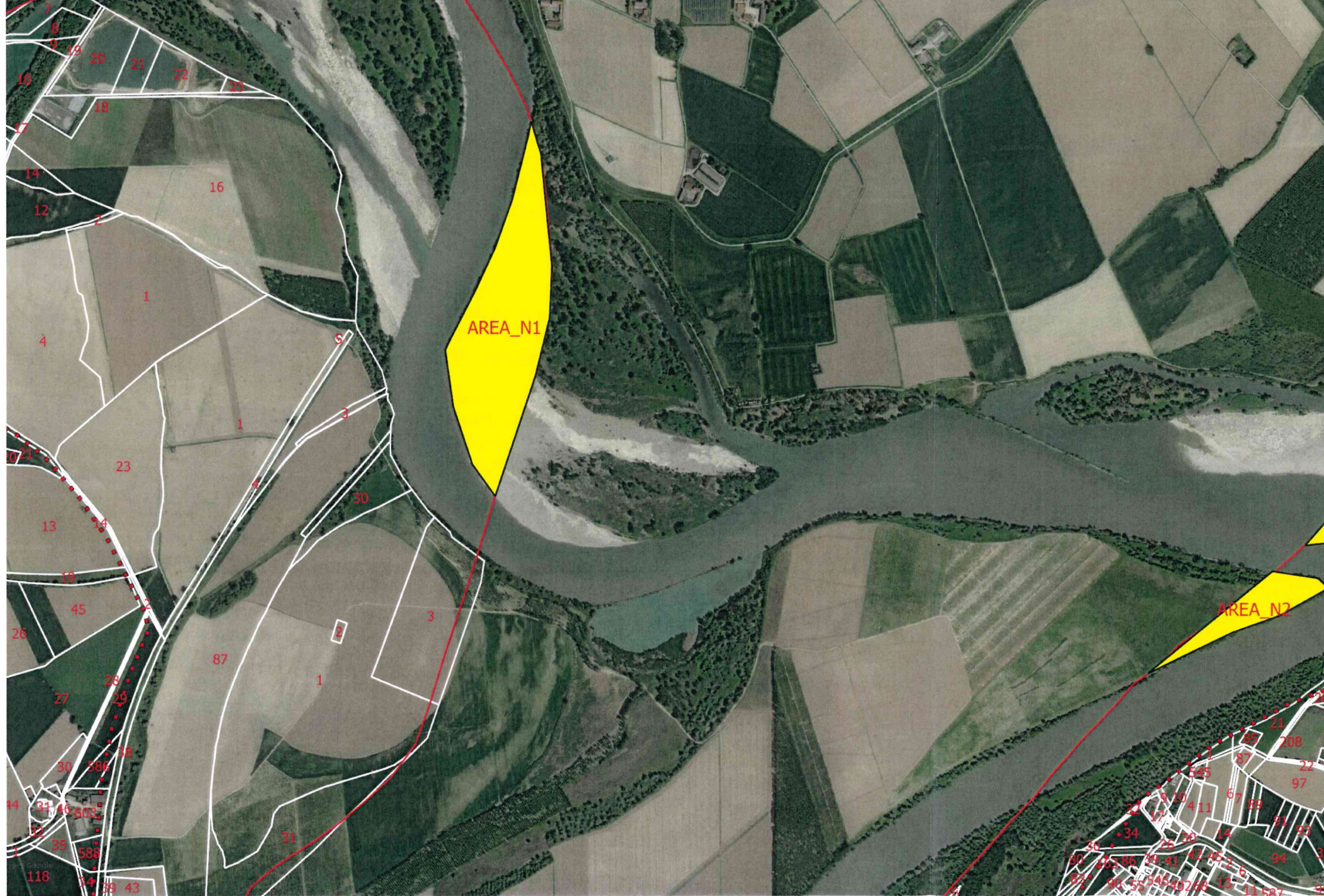
Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

Il sottoscritto sig. Fabio Paolo Guarreschi, C.F. GRR FPL 63P10 1906W, legale rappresentante della associazione di volontariato "IL NIBBIO ONLUS" con sede legale in Comune di Spinadesco (CR), V. Roma n. 72, C.F. 93029920191 presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Spinadesco (CR) , il 13/05/2020

Firmato per accettazione

dal Concessionario



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.